



# LA VALUTAZIONE DELLO STRESS

## **Ritardi attuativi e prospettive**

Il datore di lavoro deve eseguire la valutazione del rischio da stress e individuare i fattori stressogeni per poi elaborare le misure idonee ad una “sicurezza partecipata”

CLAUDIA BARBARANO | Criminologa

Lo stress lavoro-correlato è **“uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste e alle attese nei loro confronti”**. E' questa la definizione tracciata, nel 2004, dall'Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro che, per primo, ha affermato che la valutazione del rischio dovesse essere condotta secondo i normali criteri usati per considerare gli altri rischi, per così dire **“tecnici”**, come il rumore, il rischio chimico e biologico, ma che, al contempo, bisognasse integrarla con conoscenze e metodi desunti delle scienze comportamentali e psicosociali. Dalla disposizione comunitaria, emerge con chiarezza che, una volta che il datore di lavoro abbia eseguito la valutazione del rischio stress e individuato all'interno della propria organizzazione i fattori stressogeni, dovrà elaborare le misure per prevenire, eliminare e ridurre i rischi in sinergia con i lavoratori approntando soluzioni individualizzate nell'ottica di una **“sicurezza partecipata”**. Tuttavia, l'Accordo non ha tracciato un'elencazione degli indicatori dello stress ma ha lasciato all'operatore pubblico e privato, il compito di identificarne le cause generatrici, limitandosi ad enunciarne alcune quali l'organizzazione, i processi di lavoro, la comunicazione e, infine, le condizioni soggettive del lavoratore.

Nel contesto italiano, la recente emanazione del D.lgs. 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne la valutazione dei rischi rileva ed esplicita che, oggetto della stessa, sono **“tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato (...)”**. Infatti, la normativa introdotta dal T.U. prevede la compilazione obbligatoria del Documento Valutazione Rischi (DVR) da redigersi a cura del datore di lavoro insieme con il medico competente, al quale è attribuita un'attività di prevenzione secondaria, per eliminare o ridurre non solo il rischio valutato e valutabile, ma anche il rischio residuo, che spesso è causa di patologie o alterazioni allo stato di salute del lavoratore dipendente. A questo proposito, è importante rammentare che viola la legge il datore di lavoro che elabori un DVR incompleto, insufficiente o trascuri i rischi presenti. Il datore di lavoro inadempiente è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008). La progressiva messa a regime delle disposizioni citate in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato ha conosciuto non pochi ritardi e intoppi. I continui rinvii, ai quali si è accompagnata la scelta di coinvolgere lo specifico organismo tecnico della **“Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro”**,

hanno chiaramente dimostrato come, da un lato, il legislatore fosse consapevole della difficoltà di definire le modalità di valutazione dello stress e, dall'altro, del fatto che vi fosse una forte percezione dell'impreparazione della vasta e diversificata platea dei datori di lavoro del settore pubblico ad affrontare tali problematiche.

Le ripetute proroghe che, a distanza di 6 anni, lasciano la legge sostanzialmente inattuata, se da una parte, hanno rischiato di consolidare tra i datori di lavoro un convincimento diffuso per cui la materia potrebbe anche considerarsi di secondaria importanza tra le diverse tematiche concernenti gli obblighi di prevenzione, da un'altra, hanno aperto il varco ad una copiosa giurisprudenza sul danno biologico causato da stress lavoro-correlato di tribunali ordinari, amministrative della Corte dei Conti che in tema di pensione privilegiata, ha stabilito con una importante pronuncia risalente all'ottobre del 2014, la sussistenza di una forte correlazione tra le attività svolte **“dal Poliziotto nel corso di presidi allo stadio, rastrellamento latitanti, ricerca di persone scomparse, capo scorta ai valori, in quanto caratterizzate da forti responsabilità decisionali con conseguente tensione psichica costante ed intensa”** e menomazione all'integrità psico-fisica, considerando nel caso di specie, l'attività svolta da un sovrintendente di P.S. ascrivibile ad un fattore di rischio cronico ed intenso sul cuore e riconoscendone, pertanto, la concausalità nell'insorgenza dell'infarto del miocardio. ●



Nata a Napoli, il 26/7/85,  
**Claudia Barbarano** è una giornalista pubblicista, criminologa e grafologa forense. Si occupa per l'Associazione Nazionale Prometeo Onlus di contrasto alla violenza di genere e ai fenomeni di pedofilia e pedopornografia online nell'ambito di progetti nazionali e transnazionali in qualità di consulente legale e trainer delle forze di polizia; dal 2014 collabora con il Centro Studi & Ricerche in Psicologia clinica e Criminologia.